



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4315 del 2014, proposto da  
Codacons, Giuseppina Acquarulo, Daniele Appella, Carlo Artini, Giuliano Baron,  
Stefano Bason, Giammarco Belli, Gianluca Bonetti, Guido Bonifaccio, Giovanni  
Borsa, Davide Giuseppe Bua, Andrea Campagnoli, Gianni Alessio Campanella,  
Andrea Cancelli, Stefano Capobianco, Cosimo Capone, Pietro Carbonaro, Paolo  
Carnevali, Paolo Castagno, Antonio Celardo, Sara Cicconetti, Marco Cirelli,  
Daniela Codeluppi, Massimiliano Coppini, Marco Cuccuini, Cristiano Cugusi,  
Roberto Elos, Gaetano Esposito, Daniele Fabietti, Davide Falcomer, Elena Roberta  
Ferrario, Antonio Fabio Ferreri, Fabrizio Ferrero Poschetto, Armando Ferroni,  
Anna Paola Foglia, Sebastiano Marco Fresta, Matteo Galvani, Adriano Giaconelli,  
Andrea Giannini, Andrea Giorgis, Lorenzo Grosset, Chiara Magnani, Fabrizio  
Mancin, Matteo Maroncelli, Paolo Mattana, Valerio Mingrino, Gianluca Mugnai,  
Simone Oddi, Matteo Passerini, Mara Piccini, Daniela Politi, Ilaria Ponzzone, Fabio  
Ponzzone, Francesco Ricciardiello, Gaetano Ricciardiello, Elena Rocchi, Autilia  
Russo, Gianluca Scarpellini, Massimo Serrati, Biagio Spada, Simona Barbara

Surace, Carlo Toniolo, Luigi Tricarico, Nazzareno Gabriele Valenti, Filippo Valentini, Francesco Velletri, Marco Vianello, Massimiliano Vodola, Giorgio Zambroni, Marcello Zammiti, Michele Zanoncelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le delle Milizie, 9;

***contro***

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Manuali, Anna Rita Gobbo, con domicilio eletto presso lo studio Alberta Milione in Roma, via Costabella, 21;

Regione Marche, Regione Piemonte non costituiti in giudizio;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Pio Dario Vivone, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;

***nei confronti***

Centro Studi Synapsy non costituito in giudizio;

Aifi Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Corain, Lorenzo Lamberti, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Corain in Roma, via Ludovisi, 16;

Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Bensa Denis ed Altri, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le delle Milizie, 9;

ad opponendum:

Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9;

*per l'annullamento*

nota prot. 0002633 del 20.01.14 recante in oggetto: "atto di significazione e diffida ex artt.1 e 3 d.lgs. n. 198/09 e ex art. 2 l. 241/90. massofisioterapista nonchè per l'annullamento del silenzio sulla richiesta a provvedere in ordine al riordino del quadro normativo relativo alla figura professionale - risarcimento danni - (class action)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione e di Regione Umbria e di Regione Lombardia e di Aifi Associazione Italiana Fisioterapisti e di Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 19 marzo 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Si agisce per il silenzio serbato in ordine alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con cui in relazione alla categoria dei massofisioterapisti – da considerare nella prospettiva di parte ricorrente alla stregua di “professioni sanitarie” – si sarebbe dovuto procedere alla definizione dell'ordinamento didattico nonché alla disciplina dell'equipollenza o equivalenza di quello stesso titolo (massofisioterapista) con la professione di

fisioterapista.

Si costituiva in giudizio il Ministero della salute il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava in ogni caso eccezione di improcedibilità dal momento che la disciplina dei massofisioterapisti ha formato oggetto di profonda revisione normativa nelle more del presente giudizio.

Si costituivano anche la Regione Umbria, la Regione Lombardia e l'Istituto Enrico Fermi di Perugia. Quest'ultimo faceva in particolare presente che la figura del massofisioterapista non sarebbe scomparsa ma soltanto trasformata da "professione sanitaria" ad "operatore di interesse sanitario".

All'udienza di smaltimento del 19 marzo 2021, tenutasi con le modalità di cui al decreto-legge n. 137 del 2020, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso va innanzitutto rilevato che il Consiglio di Stato, sez. III, con decisione n. 3325 del 17 giugno 2013, ha in particolare affermato che:

"26.3. La disciplina attuale prevede una categoria, quella degli "operatori di interesse sanitario", nell'ambito della quale possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale ed alle quali corrisponde una formazione di livello inferiore.

Poiché le attività sanitarie (in senso lato) non mediche sono tutte comprese nell'articolo 1 della legge 43/2006, quindi, occorre concludere che quella del massofisioterapista - non espressamente soppressa come attività o figura professionale - sopravvive e trova collocazione nell'ambito della predetta categoria di "operatori".

26.4. Il vigente assetto normativo, come ben rilevato dal T.A.R., contempla quindi una categoria, quella degli "operatori di interesse sanitario", nell'ambito della quale possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale e per una formazione di livello inferiore (v. sul punto, con ampia e dettagliata motivazione, anche T.A.R. Umbria, 15.1.2010, n. 5).

27. In questa categoria può e deve dunque trovare collocazione sistematica, giustificazione normativa, permanente operatività, nonché autonoma dignità professionale, anche la figura, tuttora non riordinata, del massofisioterapista, con funzioni accessorie e strumentali, tuttavia, rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall'ordinamento statale, come ha ben rilevato il primo giudice.

Si deve desumere e concludere da tale complesso ed eterogeneo quadro normativo, stratificatosi nel tempo e indubbiamente non perspicuo, che la figura del massofisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell'ambito delle professioni sanitarie”.

A tale indirizzo (espunzione dei massofisioterapisti dalla categoria delle “professioni sanitarie” e loro riconducibilità a quella degli “operatori di interesse sanitario”) si è adeguato il legislatore statale il quale, con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018: da un lato ha soppresso l’art. 1 della legge n. 403 del 1971, il quale espressamente qualificava la figura dei massofisioterapisti alla stregua di “professioni sanitarie” (art. 1, comma 542); dall’altro lato ha previsto, per i massofisioterapisti già lavorativamente attivi da un certo periodo di tempo, la loro iscrizione in un apposito ruolo “ad esaurimento” presso l’Ordine delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione (art. 1, comma 537).

La giurisprudenza e la più recente legislazione hanno dunque stabilito che la categoria dei massofisioterapisti non è più annoverabile tra le professioni sanitarie ma è piuttosto riconducibile all’area degli “operatori di interesse sanitario”.

La relativa disciplina, anche con particolare riguardo all’ordinamento didattico, è dunque demandata non più ai decreti ministeriali di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (il quale si riferisce alle sole “professioni sanitarie”) ma, diversamente, agli accordi da raggiungere in sede di Conferenza

Stato – Regioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 43 del 2006.

Di qui la sopravvenuta carenza di interesse, dato che il ricorso in esame fonda i propri presupposti su una qualificazione di massofisioterapista (inteso ossia alla stregua di professione sanitaria, nella prospettiva di parte ricorrente) non più rispondente al quadro normativo in essere per le ragioni sopra esposte.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile, con compensazione in ogni caso delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Santini**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**